

IN BREVE n. 014-2012
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

auguri

buona pasqua

marco perelli ercolini



TRA POCO UN ESERCITO DI PENSIONATI POVERI

Le varie riforme previdenziali e non ultima la manovra Fornero, in crescendo stanno creando in un futuro abbastanza prossimo un esercito di pensionati poveri, molti anziani veramente indigenti.

All'insegna del motto "SalvaItalia" i cittadini stanno trangugiando, rassegnati per il bene dell'Italia, tanti bocconi amari...e, in particolare, aumento dei prezzi, retribuzioni bloccate, pensioni congelate.

E ogni giorno, sempre con la politica del carciofo, ci sono limature di qua, aumenti di là, sorprese di nuovi balzelli ...

Emanuele Scarci scrive sul Sole 24 ore "Sale l'emergenza prezzi nel carrello della spesa. A marzo i prodotti a maggior frequenza d'acquisto ai massimi del 2008".

I prezzi al consumo (effettivo prezzo di mercato di tutti i beni e servizi acquistati dalle famiglie dell'intera popolazione) a marzo fanno registrare un + 4,6% contro un tasso di inflazione Istat del 3,3. Lo scorso anno si è chiuso con un 2,7 per cento di inflazione ufficiale dell'Istat.

La forbice tra prezzi al consumo e inflazione si allarga: 1,3 punti percentuali. Peggio di noi, in Europa solo Estonia e Slovacchia.

Salgono le tariffe di elettricità e gas...la benzina continua ad aumentare.

Si stima che quest'anno mediamente le famiglie spenderanno in più oltre 1.334 euro, ma ahimè! gli stipendi sono bloccati e le pensioni congelate.

Ma attenzione c'è un'altra spada di Damocle: l'aumento dell'IVA di due punti, dopo l'estate, con l'inevitabile ripercussione sui prezzi.

E, allora, come si può ancora pensare alla previdenza complementare quando a stento si riesce ad arrivare a fine mese? Previdenza complementare già poco appetita per le poche certezze (in un futuro economico-finanziario sempre più buio) sul suo reale valore nel potere di acquisto in uscita tra 10, 20, 30 anni.

EVVIVA ! ? ! ? !

Monti: Tasse e tariffe? Aumenti rozzi, ma meglio che finire come la Grecia.....Un tale cadendo a terra si infilzò un occhio con una stecca, ma rialzandosi disse "*per fortuna non era biforcuto! Altrimenti anziché orbo da un occhio sarei stato totalmente cieco*".

LAUREA: IL RISCATTO È ALTERNATIVO AL PIP da Sole 24 ore - risposta 1237

D - Mio figlio ha 33 anni, è medico oculista, ospedaliero, vincitore di concorso, ha fatto domanda per il riscatto della Laurea e della specialità. Ha avuto la risposta in questi giorni: 100.000 euro circa per gli anni universitari e 40.000 per la specialità. È una cifra molto alta. Gli è consentito riscattare anche solo un periodo, ma comunque è molto pesante. Il prelievo dallo stipendio sarà molto forte per anni e che vantaggi avrà? Se decidesse di non riscattare quegli anni come potrebbe tutelarsi?

R - Il vantaggio derivante dal riscatto ai fini pensionistici del periodo di studi universitari riguarda la possibilità di aumentare l'anzianità contributiva pari agli anni riscattati, **sia per anticipare il diritto alla pensione** (nel 2012, per gli uomini, sono necessari 42 anni e 1 mese di contributi, che cresceranno nel corso degli anni per, l'adeguamento dei requisiti all'aspettativa di vita), **sia per aumentare l'importo della massa contributiva** utile ai fini del calcolo della pensione, nel caso di cessazione dal servizio per vecchiaia.

Se il figlio del lettore decidesse di non riscattare gli anni di studi universitari, potrebbe tutelarsi mediante l'iscrizione al Fondo pensione complementare di categoria "Perseo" di recente costituzione, rivolto ai dipendenti pubblici attivi negli enti locali e nel sistema sanitario, ossia medici, veterinari e biologi o ad un altro Fondo pensione aperto o Pip, al fine di ottenere una copertura previdenziale di secondo pilastro.

IMU - 1° RATA AL 18 GIUGNO

In attesa che i comuni decidano il loro balzello e per vedere le necessità economiche per arrivare al budget il cittadino che possiede immobili dovrà pagare la 1° rata dell'IMU (50%) entro il 18 giugno (scadenza 16 giugno ma essendo di sabato il pagamento slitta al lunedì) di quest'anno calcolando in relazione alle aliquote base: 4 per mille per la prima casa con una sola pertinenza e 7,6 per mille per gli altri immobili. Il saldo con le nuove aliquote che dovranno essere stabilite entro il 30 settembre dai Comuni andrà pagato entro il 16 dicembre. I codici per il pagamento con F24 debbono ancora essere resi noti.

SCHEMA DI CALCOLO:

Rendita catastale

moltiplicata per

1,05

moltiplicata per

160 (abitazioni, box pertinenziali)

applicazione dell'aliquota impositiva

0,4/1000 prima casa

e 0,7,6/1000 seconda casa e pertinenze oltre la prima

detraendo

200 euro per la prima casa

50 euro per ogni figlio di età non superiore ai 26 anni che abbia residenza e dimora nell'abitazione principale

rapportando

alla percentuale di possesso dell'immobile

calcolo per la 1° rata da pagare entro lunedì 18 giugno

50%

PROFESSIONI SANITARIE - POSTO NON PIU' COSI' SICURO

Fino a poco tempo fa importavamo infermieri e ausiliari ora c'è una crisi economica anche in corsia: in ospedale vacilla l'occupazione dei paramedici, il lavoro non è più così sicuro.

Motivo: oltre l'effetto crisi, anche una errata programmazione degli amministratori (regione) che ha creato posti in esubero: incompetenza oppure volontà alla pletora?

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Le Fracchie di San Marco in Lamis FG

Data di emissione il 31 marzo 2012

Giovanni Pascoli

Data di emissione il 6 aprile 2012

ACRI

Data di emissione l' 11 aprile 2012

Lunario Barbanera di Foligno

Data di emissione l' 11 aprile 2012

Aceto balsamico tradizionale di Modena

Data di emissione il 17 aprile 2012

VIETATO IL LAVORO GRATUITO da Italia Oggi del 3 aprile 2012 pag. 38

Nel nostro ordinamento il lavoro gratuito non solo non esiste, ma è addirittura vietato dall'articolo 2113 del codice civile (divieto di rinunzie e transazioni).

Art. 2113. RINUNZIE E TRANSAZIONI

1. Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

2. L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

3. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli art. 185, 410 e 411 del codice di procedura civile.

ULTIME NOVITA'

Pensioni sopra i mille euro

Slitta di un mese l'obbligo per enti e pubbliche amministrazioni di non erogare in contanti ripensi e pensioni sopra i 1000 euro. Slitta dunque entro i primi di giugno (anziché maggio) la necessità di aprire un conto corrente sul quale farsi accreditare il denaro.

Borse di studio esenti fisco sino a 11.500 euro

Le somme percepite a titolo di borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale fino a 11.500 euro sono esentasse.

MEDICINA - ISCRIZIONE ALLE SPECIALITÀ

In dirittura d'arrivo verso metà aprile il bando per le iscrizioni alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 2011/12 con conferma di 5mila posti nonostante un fabbisogno stimato di oltre 8mila.

In particolare per l'assegnazione dei posti alle università per evitare accorpamenti o esclusioni dovrà essere dimostrata di avere almeno tre specializzandi iscrivibili per anno di corso e avere (mediante certificazione) una adeguata pianta organica di docenti ordinari con documentata produzione scientifica e competenza.

In studio anche il riordino della formazione medica: riduzione di un anno del periodo di specializzazione e inserimento dello specializzando nel mondo del lavoro dopo 2-3 anni dall'avvio del corso.

Si parla anche di allargare il numero degli accessi alla facoltà di medicina e chirurgia per una supposta futura carenza di medici....dopo la pleora, rientrati nei giusti parametri, ora si paventa la riduzione del numero dei laureati, ricordiamo che la pleora fa molto comodo all'amministratore nel mercato del lavoro.

AGENZIA DELLE ENTRATE - COOPERATIVE SANITARIE e IVA

Domanda

Cooperative di attività sanitarie. Senza Iva le prestazioni di servizi?

Risponde P.De Juliis

Per beneficiare del regime di esenzione, tipico delle "consortili", non è rilevante la forma giuridica assunta dalla struttura associativa ma l'oggetto sociale della stessa

Le società cooperative esercenti le professioni sanitarie, anche se non hanno lo schema associativo del consorzio, possono ugualmente beneficiare del regime di esenzione Iva sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci.

È il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 30/E del 3 aprile. Il documento di prassi ricorda in primo luogo la norma che prevede l'esenzione Iva delle prestazioni di servizi effettuate dai consorzi nei confronti dei soci: *"Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse"* (articolo 10, comma 2, Dpr 633/1972).

Tale norma ha recepito l'articolo 132 della direttiva comunitaria 2006/112/Ce, in base al quale le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente, al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'attività stessa, non devono scontare l'Iva.

L'Agenzia sottolinea, poi, che la norma di recepimento, anche se si riferisce alle sole strutture associative di tipo consortile, non può essere discriminatoria rispetto ad altri schemi associativi anch'essi costituiti per effettuare prestazioni di servizi agli associati, funzionali all'attività stessa. Se così non fosse, le associazioni che non possono adottare lo schema del consorzio o di una struttura societaria con funzioni consortili, sarebbero gravate dall'imposta e ciò è in contrasto con le finalità della direttiva comunitaria 2006/112/Ce.

Dunque, conclude la risoluzione, *non è rilevante la forma giuridica assunta dalla struttura associativa, ma l'attività da essa svolta*. Di conseguenza, le società cooperative costituite fra soggetti esercenti l'attività sanitaria, anche se non svolgono attività consortile, possono beneficiare del regime di esenzione Iva previsto dall'articolo 10, comma 2, Dpr 633/1972.

IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione n. 30/E del 3.04.2012 (documento 072)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE DEL 36% IN CASO DI VENDITA DELLA CASA DI PROPRIETA'

Domanda

Ho sostenuto spese di ristrutturazione per le quali spetta la detrazione del 36%. Ho poi venduto l'appartamento. A chi competono le quote non utilizzate?

Risponde A.Giordano

Quando l'immobile sul quale è stato eseguito l'intervento di recupero edilizio viene venduto prima che sia trascorso l'intero periodo per fruire dell'agevolazione, il diritto alla detrazione del 36% delle quote non utilizzate è trasferito, salvo diverso accordo delle parti nell'atto di compravendita, all'acquirente dell'unità immobiliare, se persona fisica.

AGENZIA DELLE ENTRATE - FOTOVOLTAICO e ENTI PUBBLICI

La gestione di più impianti fotovoltaici da parte degli enti pubblici non costituisce attività commerciale, anche se gli impianti complessivamente considerati superano la potenza di 20 Kw. Ciò che conta è che ciascuno di essi sia di potenza inferiore ai 20 Kw e soddisfi le necessità energetiche di una specifica sede dell'ente.

LAVORO NOTTURNO

Viene considerato:

“periodo notturno” l'arco di tempo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino (ad esempio i turni dalle 22 alle 6).

“lavoratore notturno” qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale oppure qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.

Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:

- a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni;
- c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Decreto Legislativo n. 66 dell'8 aprile 2003 in attuazione della Direttiva comunitaria n.34 del 2000

Per non creare confusioni, affronteremo i nuovi regolamenti (e relative modifiche previdenziali) della Fondazione ENPAM appena saranno operativi dopo l'approvazione dei Ministeri Vigilanti e eventuali ulteriori modifiche che potrebbero essere richieste.